

VERBALE DI ACCORDO

In Milano/Roma, il 10 dicembre 2015

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, UGL Credito, Uilca e Unisin di Intesa Sanpaolo

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del
Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli

con

• Dexia Crediop S.p.A.

e

• le Rappresentanze Sindacali Aziendali First/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Uilca e Unisin di Dexia Crediop

premesso che

- a seguito della fusione per incorporazione del Crediop - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A. - nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed al successivo conferimento di ramo d'azienda alla nuova società denominata Crediop S.p.A., con le intese intercorse in data 7.2.1996 "si è disciplinata la materia della previdenza complementare aziendale riveniente dai due regimi preesistenti nell'ambito del Crediop - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A." disciplinati dal "Regolamento delle prestazioni a favore del Personale in quiescenza per il Personale assunto sino al 30/9/89" e dal "Regolamento delle prestazioni a favore del Personale in quiescenza per il Personale assunto dal 1/10/89", di seguito denominati "Fondo ante" e Fondo post";

- nei medesimi accordi è previsto che "gli obblighi e le garanzie già facenti capo all'ex CREDIOP, in forza dei Regolamenti citati, permangono invariati in capo all'Istituto avente causa dell'ex CREDIOP stesso per successione a titolo universale ex lege 428/1990, e si ritengono estesi alla CREDIOP S.p.A., che diviene, insieme all'Istituto, coobbligata solidale ed indivisibile dei Regimi previdenziali, senza necessità di ricorso alle vie legali nei confronti dei Regimi stessi in caso di loro inadempimento";

firmato
- fermo quanto stabilito dall'accordo 7.2.1996, con accordo 24.7 - 1.8.1996 le Aziende e le rispettive OO.SS. aziendali hanno approvato gli Statuti - tutt'ora vigenti - del "Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989" (per brevità "Fondo ante" o "Fondo A") in regime di prestazione definita di tipo aggiuntivo al trattamento pubblico, e del "Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto dal 1° ottobre 1989" (per brevità "Fondo post" o "Fondo B") in regime di contribuzione definita, iscritti all'Albo COVIP rispettivamente ai numeri 1099 e 1100;

FIRST

FABI

FISAC

Unisino

UGL
Storvato

SINFUB

UILCA

- fin dal 1999, in occasione della cessione di Crediop S.p.A. a Dexia Project & Public Finance International Bank S.A., le Aziende hanno previsto la possibilità di attuare opportune soluzioni per una gestione dei due Fondi più coerente al nuovo assetto societario;
- l'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., nel frattempo divenuto Sanpaolo Imi S.p.A., a seguito della fusione con Banca Intesa, è ora Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) mentre Crediop S.p.A. è divenuto Dexia Crediop S.p.A. (di seguito Crediop);
- nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel suo perimetro, operano in regime di prestazione definita il "Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli" – Sezione A (per brevità "Fondo Banco") e in regime di contribuzione definita il "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (per brevità "Fondo SPIMI") ed il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo" (per brevità "Fondo ISP"), già individuati, anche nelle comunicazioni indirizzate alla COVIP, quali forme di previdenza complementare di riferimento per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo; il Fondo SPIMI ed il Fondo ISP confluiranno entro il primo semestre 2016 nel Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita (di seguito Nuovo Fondo), ai sensi e per gli effetti del Verbale di percorso del 5 agosto 2015 e degli Accordi sindacali 7 e 28 ottobre 2015 tra ISP e le rispettive Organizzazioni Sindacali;
- nell'ambito della loro autonomia e volontà, le Aziende in data 13 dicembre 2010 hanno condiviso la realizzazione del processo di razionalizzazione della gestione del "Fondo ante" e del "Fondo post";
- in data 16 settembre 2014, al termine di un confronto sindacale che ha coinvolto anche Crediop e le OO.SS. aziendali, sono stati sottoscritti tra ISP e le relative Organizzazioni Sindacali accordi che, nell'ambito del predetto processo di razionalizzazione della previdenza complementare del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno previsto, tra l'altro, il trasferimento delle sole dotazioni patrimoniali dei pensionati e degli iscritti del "Fondo ante" riconducibili a ISP presso la Sezione A del "Fondo Banco";
- considerate le successive e reiterate richieste di riapertura delle trattative pervenute nei mesi scorsi da numerosi iscritti al Fondo "ante" e le raccomandazioni formulate da COVIP all'indomani dell'accordo del 16.9.2014 a ricercare intese condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riassetto dei Fondi pensione ex Crediop, è intenzione delle Parti pervenire ad un'intesa che intervenga sul complessivo assetto organizzativo del "Fondo ante" oggi esistente, salvaguardando nella loro totalità i diritti degli iscritti, nel rispetto della normativa di legge e dello Statuto vigente, avuto riguardo alla disciplina delle prestazioni, delle contribuzioni e delle garanzie;
- è pertanto escluso qualsiasi intento novativo ed è confermata la validità degli accordi sindacali 7.2.1996 e 24.7 - 1.8.1996;

si conviene quanto segue




1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;


FIRST FABI FISAC Intesa UIC


UILCA

2. con effetto dal 1° gennaio 2016, sulla base del Bilancio tecnico alla medesima data e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, le dotazioni patrimoniali del "Fondo ante" sono trasferite alla Sezione A del "Fondo Banco" che garantisce la piena continuità della disciplina delle prestazioni, delle contribuzioni e delle garanzie secondo la normativa di legge e dello Statuto del "Fondo ante", a tal fine depositato agli atti del "Fondo Banco" medesimo insieme al Bilancio tecnico al 1° gennaio 2016 e al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; conseguentemente, sarà richiesta la cancellazione del "Fondo ante" dalla 1ª sezione speciale – fondi preesistenti presso COVIP;
3. secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto del "Fondo Banco", il "Fondo Banco" medesimo provvederà ad accertare l'equilibrio tecnico/attuariale conseguente al trasferimento delle dotazioni patrimoniali di cui al punto che precede e, in caso di disavanzo, le Aziende provvederanno a proprio esclusivo carico a ristabilire l'equilibrio attuariale per quanto concerne la popolazione di riferimento, mediante il versamento delle differenze;
4. resta ferma l'attuale coobbligazione solidale e indivisibile di ISP e Crediop richiamata in premessa; inoltre, il trasferimento degli iscritti dal "Fondo ante" al "Fondo Banco" determina il sorgere della garanzia solidale delle aziende citate e dei loro eventuali futuri aventi causa, nei confronti del "Fondo Banco" medesimo, avuto riguardo alla sussistenza di anno in anno e nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane sino all'esaurimento della popolazione iscritta;
5. ai sensi dell'art. 28 del "Fondo Banco" per ogni esercizio viene redatto il bilancio tecnico relativo alla popolazione iscritta al fine di accertare l'equilibrio della gestione anche relativamente alla popolazione proveniente dal "Fondo ante" riconducibili alle aziende ISP e Crediop e viene richiesto l'eventuale intervento da parte delle stesse per garantire di anno in anno e nel tempo il richiamato equilibrio;
6. qualora il rapporto di lavoro di un dipendente di ISP o di Crediop iscritto al "Fondo ante", che abbia maturato il diritto alla prestazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto del "Fondo ante", si risolva a qualsiasi titolo, tale dipendente percepirà la prestazione secondo la normativa previdenziale tempo per tempo vigente, che ad oggi stabilisce che la prestazione spetti al momento dell'erogazione della pensione obbligatoria;
7. al 30 giugno 2016 a ciascun pensionato del "Fondo ante" è offerta la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le previsioni dello Statuto del "Fondo Banco" sulla base della riserva matematica in capo a ciascun iscritto, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare;
8. al 30 giugno 2016 a ciascun iscritto attivo o destinatario della prestazione differita del "Fondo ante" è offerta la facoltà di trasformare, secondo le previsioni dell'art. 47 dello Statuto del "Fondo Banco", la prestazione definita, di cui potenzialmente è titolare, in una somma da trasferire al comparto garantito del Nuovo Fondo individuato come tale dal consiglio di Amministrazione dello stesso a seguito del trasferimento collettivo delle posizioni in essere presso la Sezione "B" a contribuzione definita del "Fondo Banco", ai sensi e per gli effetti di cui all'Accordo 28 ottobre 2015 tra ISP ed i rispettivi Organismi Sindacali Aziendali;
9. per i soli iscritti attivi che opereranno per la trasformazione di cui al punto che precede, dalla data del trasferimento sopra richiamato l'obbligo di contribuzione datoriale sarà esercitato in misura pari a quella prevista per il personale di nuova assunzione presso ciascuna società datore di lavoro e ogni rapporto con la sezione A del "Fondo Banco" sarà risolto, con esclusione in ogni caso dell'originaria contribuzione al "Fondo ante";


FIRST


FABI
 FISAC



UNISON


UGL
Molvetambo


10. gli Organi del "Fondo ante" devono curare – sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione – tutti gli adempimenti discendenti dal presente accordo, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa ed informatica, avvalendosi dei competenti uffici e per il tempo strettamente necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il fondo subentrante. Esclusivamente per tali specifici scopi, gli Organi del "Fondo ante", per gli adempimenti di rispettiva pertinenza statutaria, devono intendersi prorogati fino all'estinzione giuridica del "Fondo ante" medesimo, anche ove ciò si determinasse oltre la loro naturale scadenza.

ooooo

Copia del presente accordo sarà immediatamente trasmessa alla COVIP a cura delle Aziende firmatarie.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

DEXIA CREDIOP S.P.A.

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA

UNISIN